

DETERMINAZIONE N. 44.2022 del 07.04.2022

OGGETTO: Lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.”.

Codice CIG N. 89349856DF - Codice CUP N. J11B21006860005 - progetto n. 21118.

Autorizzazione alla ditta Italcon SpA Unipersonale di Trento a subappaltare alla ditta Castagna Giorgio Srl di San Martino Buon Albergo (VR) l’esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG 6 relative a lavori di “scavo con catenaria in terreno con presenza di roccia” per un importo presunto pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 500.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

Premesso che, con determina del Direttore Generale n. 202/2021 del 03.11.2021, sono stati affidati, a seguito di esperimento di una procedura negoziata indetta di gara ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 8 e dell’art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, ed utilizzando l’elenco degli operatori economici qualificati nell’ambito del sistema di qualificazione istituito per la categoria SOA OG6 classifica IV, i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi SpA” per l’importo, al netto del ribasso offerto del 6,5% sull’elenco prezzi posto a base di gara, di € 906.950 per lavori oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 936.950;

- **che** con la ditta Italcon SpA Unipersonale di Trento è stato stipulato contratto d’appalto n. 582 di Prot. Contr. in data 24.12.2021 per l’importo di cui sopra.

Considerato che la ditta Italcon SpA, con nota in data 09.03.2022 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2503/2022 del 09.03.2022, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l’esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative a lavori di “scavo con catenaria in terreno con presenza di roccia” per un importo presunto pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 500 a favore della ditta Castagna Giorgio Srl di San Martino Buon Albergo (VR);

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 - 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 - e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 - Partita IVA: 01855890230 - Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. - FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 - PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 500, risulta essere pari a circa il 1,06% dell'importo delle opere affidate alla ditta Italcon SpA con il contratto d'Appalto n. 582 di Prot. Cont in data 24.12.2021 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 105 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 28.03.2022, acquisito al Protocollo aziendale al n. 3260/22 del 05.04.2022, con il quale si ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere, rientranti nella categoria SOA OG e nello specifico le lavorazioni di scavo con catenaria in terreno con presenza di roccia, per un'ottimale esecuzione delle opere commissionate nell'ambito del contratto relativo al progetto 21118;
 - la società subappaltatrice Castagna Giorgio Srl risulta in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG3 e OG6, inoltre ha comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori di scavo, posa tubazioni, manufatti, rinterri, posa conglomerati bituminosi, pertanto, ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte;
 - l'impresa subappaltatrice è stata infine edotta e messa a conoscenza delle procedure interne per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo.
- **che** la ditta Italcon SpA aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Visto l'art. 11 del Capitolato d'Oneri che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici.

Vista la seguente documentazione:

- a) Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa Italcon SpA e l'impresa Castagna Giorgio Srl in data 04.03.2022 per l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria SOA OG 6 relativi a lavori di "scavo con catenaria in terreno con presenza di roccia" per un importo presunto pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 500;
- b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa Italcon SpA che non sussistono forme di controllo e/o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa subappaltatrice;
- c) Modello DGUE nel quale il Legale Rappresentante della società Castagna

- Giorgio Srl dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società Castagna Giorgio Srl nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
 - e) Lettera Veneto Lavoro - Ambito di Verona - Settore politiche attive del lavoro unità operativa collocamento mirato prot. n. VR20220001640I del 21.03.2022 acquisita al protocollo aziendale al n. 2963/2022 del 24.03.2022, nella quale si attesta che la ditta Castagna Giorgio Srl non è soggetta agli imposti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - f) Certificato del Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona del 22.03.2022 dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 a carico degli amministratori della ditta Castagna Giorgio Srl.
 - g) Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 05/04/2022, acquisito al protocollo aziendale al n. 3283/2022 del 05.04.2022, in corso di validità, dal quale non risultano sanzioni amministrative a carico della ditta Castagna Giorgio Srl;
 - h) Casellario imprese Anac - annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 a carico della suddetta ditta subappaltatrice.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 500 alla società Castagna Giorgio Srl, dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesto ente aggiudicatore nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate di Verona - Ufficio Territoriale di Verona 2, relative all'adempimento, da parte della ditta subappaltatrice, degli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse ai sensi dell'art. 80, comma 4 del medesimo codice, dovessero evidenziare delle irregolarità.

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare la società Italbeton Spa Unipersonale affidataria dei lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A." - Progetto 21118, a subappaltare alla società Castagna Giorgio S.r.l. di San Martino Buon Albergo (VR) le opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative ai lavori di "*scavo con catenaria in terreno con presenza di roccia*" per l'importo presunto pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 500;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .


Via 11 Settembre n. 24 - 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 - e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 - Partita IVA: 01855890230 - Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. - FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 - PEC: ags@pec.ags.vr.it


Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- 3) di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questo ente aggiudicatore nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio Territoriale di Verona 2, relative all'adempimento, della ditta subappaltatrice, agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse ai sensi dell'art. 80, comma 4 del medesimo codice, dovessero evidenziare delle irregolarità
- 4) di dare atto che l'importo complessivo dei lavori da eseguirsi ad opera della società Castagna Giorgio Srl rientra nel limite del 50% previsto dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura negoziata e dal Capitolato d'Oneri predisposto per i lavori in oggetto;
- 5) di prendere atto che nel contratto, sottoscritto tra le parti, è previsto che il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, si impegna a garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali;
- 6) di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 7) di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 8) di dare atto che questo ente aggiudicatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 13, dell'art. 105, lett. b) e c).

Il RUP proponente
(ing. Luca Mignolli)



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, lì 07.04.2022

DA/SV/mv